



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 22/01/2004

REGIONE PUGLIA SETTORE INDUSTRIA BARI

Programma d'Iniziativa Comunitaria P.I.C. Interreg III A Italia-Albania 2000-2006 - Asse III "Sviluppo Economico ed Occupazione" - Misura 3.2 "Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese" - Approvazione bando Azione 2 "Cooperazione tra strutture di ricerca e imprese in ambito ambientale". (Determinazione Dirigente Settore Industria 16/01/2004, n. 2)

Il giorno 16 Gennaio, in Bari, nella Sede del Settore Industria

Premesso che:

- il Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg III A Italia-Albania per il periodo di programmazione 2000-2006 è stato approvato dalla Commissione Europea il 20 giugno 2002 con Decisione C (2002) 1660;
- il relativo "Complemento di Programmazione" (CdP), e relativi cronogrammi delle Misure è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 02 ottobre 2002;
- all'interno dell'Asse III "Sviluppo Economico ed Occupazione", la Misura 3.2 "Sviluppo delle piccole e medie imprese" prevede interventi per il miglioramento della cooperazione transregionale tra le PMI italiane e albanesi, da un lato, ed a sviluppare le condizioni per nuove forme di occupazione e lavoro, dall'altro.

Considerato che l'Azione 2 della Misura 3.2 individua nei Consorzi di PMI artigiane, agricole, anche con la presenza di PMI di servizi, Istituti di ricerca universitarie e non e loro consorzi, i soggetti destinatari dell'intervento da selezionare a seguito di procedura ad evidenza pubblica;

Per quanto sopra detto, si ritiene con il presente provvedimento, di approvare il bando e relativo formulario per la presentazione delle domande per il co-finanziamento di progetti di cooperazione transfrontaliera, parte integrante del presente provvedimento;

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istruttoria espletata dall'Ufficio;

Vista la L.R. 7/97;

Vista la D.G.R. 3261 del 28/07/98;

DETERMINA

1. di approvare quanto riportato nelle premesse;
2. di approvare il bando e relativo formulario per la presentazione delle domande per il co-finanziamento di progetti di cooperazione transfrontaliera, parte integrante del presente provvedimento,
3. di autorizzare l'Assessorato AA.GG., Settore Contratti e Appalti, a pubblicare, per estratto, su due quotidiani a tiratura nazionale e uno a tiratura regionale, il bando, parte integrante del presente provvedimento;
4. di pubblicare integralmente la presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
5. di notificare il presente atto all'Ufficio Bollettini della Regione Puglia che provvederà alla relativa pubblicazione;
di notificare il presente atto all'Ufficio Cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo che provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito www.interreg.puglia.it;
6. Il presente provvedimento, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo;
7. Gli adempimenti conseguenti al presente atto, sono demandati al Settore Industria.

Il Dirigente di Settore

Dr.Raffaele Matera

Programma di Iniziativa Comunitaria

INTERREG III A - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI

Asse III - Misura 3.2 - Sviluppo delle piccole e medie imprese

Azione 2): Cooperazione tra strutture di ricerca e imprese in ambito ambientale

PREMESSA

ART. 1 - RISORSE DISPONIBILI

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 3 - DEFINIZIONE DI PMI

ART. 4 - LOCALIZZAZIONE

ART. 5 - INVESTIMENTI AGEVOLABILI

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI

ART. 7 - INTENSITA' DELL'AIUTO

ART. 8 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ART. 9 - CRITERI DI AMMISSIONE, E AMMISSIBILITA' FORMALE.

ART. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE

ART. 11 - PROCEDURA ISTRUTTORIA

ART. 12 - COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI

ART. 13 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

ART. 14 - GRADUATORIE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 15 - EROGAZIONI

ART. 16 - DOCUMENTAZIONE DI SPESA FINALE E COLLAUDO

ART. 17 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, RENDICONTAZIONE, CUMULO E REVOCA

ART. 18 - MONITORAGGIO

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 20 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO L. N. 241/90

PREMESSA

La Commissione Europea con Decisione C (2002) 1660 del 20 giugno 2002, ha approvato il Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg III A Italia - Albania per il periodo di programmazione 2000 - 2006.

Il relativo "Complemento di Programmazione" (CdP), che comprende tra l'altro la Misura 3.2 "Sviluppo delle piccole e medie imprese" concernente interventi per il miglioramento della cooperazione transregionale tra le PMI italiane e albanesi, è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 02 ottobre 2002.

Ciò premesso, la Regione Puglia Settore Industria, responsabile della gestione della Misura 3.2, del Programma PIC INTERREG III A Italia - Albania 2000-2006, indice bando pubblico per la presentazione delle domande per il cofinanziamento di progetti di cooperazione transfrontaliera relativi all' Azione 2): Cooperazione tra strutture di ricerca e imprese in ambito ambientale), rendendo note le relative procedure nel rispetto di quanto già definito dal CdP.

La misura intende contribuire alla creazione di un ambiente economico favorevole allo sviluppo degli operatori economici locali, in particolar modo per le imprese di piccole e medie dimensioni, grazie alla trasformazione del concetto di frontiera da ostacolo ad opportunità. Ci si propone quindi di far fronte a problematiche comuni e di favorire:

Azioni comuni di ricerca finalizzata tra le Università, gli Istituti di Ricerca per l'Innovazione e l'aggiornamento tecnologico.

Ci si propone attraverso l'introduzione di tecnologie produttive e metodologie gestionali innovative di migliorare la competitività del sistema economico transfrontaliero, il tutto nel rispetto della sostenibilità, della tutela delle pari opportunità e della tutela dell'ambiente.

ART. 1 - RISORSE DISPONIBILI

Il costo totale per la misura 3.2 azione 2 ammonta a EURO 4.102.656, di cui risorse pubbliche per EURO 2.261.656 e risorse private pari a EURO 1.841.000. pari al budget previsto dal programma per gli anni 2002 e 2008.

La misura cofinanzia il 55% del totale dei costi ammissibili (di cui il 50% a carico del FERS e il 50% a carico del F/do di rotazione ex Legge 183/87). Il 45% del costo totale sarà quindi a carico dei soggetti che presenteranno domanda di partecipazione al bando.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono Consorzi a prevalente partecipazione di PMI artigiane, anche con la presenza di PMI di servizi, Istituti di ricerca universitarie e non, e loro consorzi.

I consorzi dovranno essere costituiti ai sensi del Titolo 10 Capo 2 Artt. 2602 e seguenti del C.C..

I progetti non riguardano singole imprese piccole e medie, imprese artigiane, agricole ma sono destinati a raggruppamenti di minimo cinque imprese di cui almeno due localizzate in Albania.

Il consorzio di imprese potrà essere costituito anche in data successiva alla notifica di approvazione del progetto.

Le imprese piccole e medie, le imprese artigiane e le strutture associative italiane, devono avere sede legale in una delle tre province di Bari, Brindisi e Lecce.

Nell'ipotesi in cui il progetto preveda quale project leader un'organizzazione con sede legale in uno dei Paesi comunitari, lo stesso dovrà avere una sede operativa in una delle tre province pugliesi.

Il soggetto che partecipi singolarmente o quale membro di un consorzio o di un raggruppamento non può far parte di altri consorzi e/o raggruppamenti concorrenti. Non sarà altresì ammessa la compresenza di offerte da parte di soggetti aventi identità totale o parziale con le persone che nei raggruppamenti rivestono i ruoli di rappresentanza legale.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI PMI

Possono beneficiare dell'intervento le imprese:

a) che rientrano nella definizione di Piccola e Media impresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 3 aprile 1996 (GUCE L124 del 20.5.2003, pag. 39):

1) La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.

2) Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3) Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L'art.3 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 3 aprile 1996 (GUCE L124 del 20.5.2003, pag. 39) definisce l'impresa autonoma quale l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori.

Requisiti oggettivi dei soggetti proponenti.

Ai fini dell'accesso al finanziamento dovranno essere dimostrati:

1. l'iscrizione al registro delle imprese delle PMI presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
2. la titolarità di Partita IVA con codice di attività di appartenenza dei soggetti facenti parte del raggruppamento;
3. l'adempimento da parte dei soggetti stessi degli obblighi fiscali e previdenziali e l'iscrizione nelle relative gestioni previdenziali, se previste dalle vigenti normative;
4. atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione, per le società.

Inoltre l'impresa, ai fini dell'accesso al finanziamento dovrà dimostrare:

- a) che ha sede legale e unità locale o unità locale nei territori indicati nell'art.4;
- b) di risultare attiva alla data di presentazione della domanda;
- c) di non essere sottoposta a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata;
- d) di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale.

Possono beneficiare dell'intervento anche i consorzi tra PMI o la cui maggioranza sia costituita da PMI che rispettino i criteri di cui al punto precedente, aventi attività e sede nei territori di cui all'art.4.

Sono escluse le imprese operanti nei settori per i quali non è applicabile la disciplina de minimis¹ ed il reg. (CE) n. 70/2001 ai sensi dei vigenti orientamenti dell'UE in materia di aiuti di Stato.

ART. 4 - LOCALIZZAZIONE

Gli interventi previsti dal progetto dovranno essere realizzati all'interno del seguente territorio:

Italia: province di Bari, Brindisi e Lecce;

Albania: intero territorio nazionale.

I programmi di investimento delle PMI, dei Consorzi, ecc., devono essere svolti nell'ambito delle proprie unità locali ubicate nei territori sopra indicati.

ART. 5 - INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Nell'ambito delle "Cooperazione tra strutture di ricerca e imprese in ambito ambientale" (Azione 2), si tende a rafforzare la cooperazione tra istituti di ricerca e le imprese presenti nell'area di interesse del Programma. Le iniziative dovranno prevedere modelli di trasferimento alle imprese che tendano a migliorare le performance ambientali delle attività produttive (migliore efficienza nell'utilizzo delle risorse naturali ed energetiche, riduzione della quantità e pericolosità delle emissioni e dei rifiuti), l'accompagnamento e l'adesione a sistemi di gestione ambientale normata (EMAS), l'assistenza tecnica per l'acquisizione di etichettature ecologiche (Ecolabel), implementazione di sistemi di verifica e di controllo ambientale (Ecoambit, Audit-Energetico). In particolare sono previste le seguenti interventi:

- Introduzione e miglioramento dei sistemi di certificazione della qualità;
- Assistenza tecnica per l'acquisizione di etichettature ecologiche;
- L'accompagnamento per l'adesione a sistemi di gestione ambientale normata;
- L'implementazione di sistemi di verifica e di controllo ambientale;
- Attività di sensibilizzazione alle imprese, anche in coordinamento con soggetti analoghi albanesi.
- Borse di studio nell'ambito dei progetti;

Non sono eligibili le attività di ricerca, promozione di prodotti agricoli, ecc., ai sensi dell'art. 37 del Reg (CE) 1257/99.

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili per il seguente bando possono essere distinte in due categorie e sono rispettivamente:

o Spese per attività in comune:

- Spese di coordinamento del progetto di cooperazione;
- Spese di personale (costo totale) direttamente impegnato nella realizzazione del progetto;
- Spese di viaggi e trasferte per attività "transborder" delle persone coinvolte nel progetto;
- Spese per attività di formazione delle risorse umane, stage di lavoratori albanesi coinvolti (non sono ammissibili le retribuzioni dei dipendenti degli organismi relative alle ore di formazione effettuate durante la produzione di beni e servizi);
- Accompagnamento e sostegno all'attività di assistenza tecnica;
- Comunicazione e diffusione dei risultati del progetto, interscambio di esperienze (max 5% della spesa ammissibile);

1 Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e dell'art. 1 del Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, la normativa non si applica:

- a) al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo dell'Unione Europea;
- b) a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

Acquisti di servizi in Albania da parte del soggetto attuatore (fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile);

Borse di studio non superiore a 1.000 Euro mensili per un massimo di 2 anni.

Spese generali fino ad un massimo del 5% del costo totale ammissibile.

o Spese per investimenti e servizi per ciascuna PMI che partecipa all'iniziativa:

Acquisti di servizi specialistici per la certificazione di qualità, per l'audit ambientale, per aspetti legali, organizzativi, per la sicurezza, per attività transfrontaliera;

Investimenti materiali ed immateriali funzionalmente connessi;

Acquisizione di etichettature ecologiche;

Servizi di marketing;

Partecipazioni a fiere, manifestazioni: sono ammissibili le sole spese aggiuntive dell'impresa sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione dell'impresa alla manifestazione e/o fiera.

I richiedenti non possono includere nei bilanci spese antecedenti o successive al periodo di realizzazione del progetto.

Le spese sopra elencate sono ammesse al netto dell'I.V.A. (Norma n. 7 Regolamento (CE) n.1145/2003).

Sono comunque escluse dalle agevolazioni, anche le seguenti spese:

le spese per imposte e tasse;

le spese notarili;

l'acquisto di mezzi mobili targati;

le spese relative all'acquisto di scorte;

le spese relative all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature usati;

le spese di funzionamento generale oltre il 5% del progetto;

le spese materiali e immateriali non funzionalmente connesse al progetto;

le spese di pura sostituzione;

ART. 7 - INTENSITA' DELL'AIUTO

L'importo massimo delle sovvenzioni che potrà essere assegnato ad ogni progetto è di 500.000,00 Euro.

L'importo massimo delle sovvenzioni per ogni componente del raggruppamento del progetto è di 100.000 Euro, conformemente alle regole comunitarie in materia di de minimis (regolamento (CE) 69/2001).

L'aiuto è concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 55% delle spese ammissibili, fermo restando la soglia massima di aiuto concedibile ad ogni impresa pari a Euro 100.000 su un periodo di 3 anni, e tenuto conto anche del cumulo con le altre agevolazioni concesse allo stesso titolo "de minimis" (in conformità al regolamento (CE) 69/2001 del 12.1.2001, pubblicato sulla GUCE L 10 del 13.1.2001 pag. 30).

L'impresa dovrà presentare una dichiarazione attestante gli eventuali altri contributi a titolo di "de minimis" percepiti negli ultimi tre anni (si veda art.8).

ART. 8 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione ed il relativo formulario, redatti secondo lo schema allegato al presente bando dovranno essere sottoscritti a norma di legge dal soggetto responsabile (project leader - colui i quale assume funzioni di coordinamento del progetto transfrontaliero), apponendo timbro e firma in ogni pagina.

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente bando, redatta esclusivamente sull'apposito modulo pubblicato contestualmente al presente Bando, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Project leader, con firma apposta nel rispetto del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, dovrà essere inviata al responsabile di misura:

su supporto cartaceo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e in duplice copia (un originale più una copia)², debitamente compilati e firmati dal responsabile individuato nel progetto quale project leader.

o La busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "Bando Interreg III A Italia Albania 2000 - 2006 Asse III Misura 3.2 - Azione 2): "Cooperazione tra strutture di ricerca e imprese in ambito ambientale", dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

Programma Interreg III Sez. A - Italia -Albania, Asse III, Misura 3.2
Responsabile di Misura Dott.ssa Egidia GRIECO
C/o Assessorato Promozione Attività Industriale - Artigianato - Commercio - Fiere
- Mercati - Industria Estrattiva - Energia - Settore Industria
Corso Sonnino, 177 - 70121 BARI

Per via telematica al seguente indirizzo email cooperazionepvs@interreg.puglia.it , riportando la seguente dicitura "Bando Interreg III A Italia Albania 2000 - 2006 Asse III Misura 3.2 - Azione 2): "Cooperazione tra strutture di ricerca e imprese in ambito ambientale" in formato .doc o .txt.

Le domande (sia quella cartacea che quella in via telematica) dovranno essere inviate entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul BURP (farà fede il timbro postale).

Le domande spedite oltre tale termine non saranno prese in considerazione né sarà accettato alcun documento inviato dopo la data di scadenza.

Verranno prese in considerazione soltanto le candidature presentate con i moduli e nei formati prescritti.

Non verranno presi in considerazione moduli incompleti o non firmati, moduli manoscritti o inviati per fax.

Non saranno presi in considerazione documenti complementari inviati per fax, né documenti aggiuntivi inviati per posta tradizionale o elettronica.

ESAME DI AMMISSIBILITÀ FORMALE (VERIFICA DOCUMENTALE)

L'esame di ammissibilità formale (verifica documentale), sarà effettuata dal Responsabile di misura, il quale verificherà che le domande siano state presentate con le modalità e nei termini stabiliti nel presente bando, anche con riguardo al riscontro dell'avvenuto invio per via telematica del formulario. Ove si dovessero verificare delle differenze tra la documentazione inviata per via telematica e quella inviata per via cartacea, sarà considerata ai fini di partecipazione al bando quest'ultima.

² Anche le copie devono essere firmate

La domanda sarà considerata "irricevibile" e si provvederà alla sua archiviazione, qualora dovesse risultare:

- non inviata nei termini prestabiliti;
- non inviata per via telematica
- incompleta dei dati, delle informazioni e delle dichiarazioni riportate nel fac-simile del formulario;
- mancante di uno dei documenti previsti per la partecipazione al bando (di cui al paragrafo Documentazione amministrativa e tecnica)

Saranno verificati i seguenti aspetti:

1. Lingua

Tutta la corrispondenza relativa alla candidatura dovrà essere redatta in lingua italiana.

2. Documentazione amministrativa e tecnica

La domanda di partecipazione al cofinanziamento degli interventi dovrà contenere i seguenti documenti allegati, da riportare in apposito elenco riepilogativo, in calce alla domanda. Tale elenco, dovrà essere sottoscritto dal project leader. I documenti da allegare sono:

a. Formulario di presentazione del progetto (Allegato 1)

Le proposte di progetto dovranno essere presentate, da parte del project leader, utilizzando il formulario standard di presentazione dei progetti (Allegato 1). L'atto di candidatura consta di tre parti fondamentali (informazioni generali sul Project leader e sugli altri partner del progetto, descrizione particolareggiata del progetto e gli aspetti finanziari) e tutte le informazioni relative alle condizioni particolareggiate del bando possono essere ottenute su supporto cartaceo e/o in versione elettronica scrivendo al seguente indirizzo:

Autorità di Gestione

Programma Interreg III A Italia Albania

C/o Regione Puglia

Via Caduti di tutte le guerre, 15

70126 BARI

Fax +39 (0)80 540 3185

Indirizzo e-mail: cooperazionepvs@interreg.puglia.it

Il testo del seguente invito a presentare proposte, la guida del richiedente e il formulario di candidatura sono presenti anche nelle pagine web della Regione Puglia al seguente indirizzo:

<http://www.interreg.puglia.it>

b. Dichiarazione di cooperazione tra i partner (Allegato 2)

Nella suddetta dichiarazione, redatta e sottoscritta da ogni partner del progetto, ogni impresa del raggruppamento approva l'iniziativa proposta e delega il project leader ad inoltrare domanda ai sensi della Misura 3.2 - Azione 2).

Nella dichiarazione dovranno, inoltre, essere indicati gli importi del cofinanziamento e le attività svolte da ogni partner all'interno del progetto.

c. Lettera di intenti per gli organismi non cofinanziatori (Allegato 3)

Nel caso in cui il progetto preveda degli organismi non cofinanziatori è necessario che la proposta progettuale contenga le lettere di intenti di questi partner. Tale lettera, datata e firmata dal legale rappresentante dell'organismo che aderisce al progetto in veste di partner non cofinanziatore dovrà essere, a cura del soggetto capofila, inserita nella domanda di partecipazione al bando.

d. Dichiarazione del partner capofila (Allegato 4)

Alla domanda di partecipazione al bando dovrà essere allegata una dichiarazione redatta e sottoscritta dal leader partner del progetto in nome e per conto di tutti i partner.

Per ogni informazione dettagliata sul contenuto della autocertificazione si rimanda al formulario di presentazione del progetto allegato al presente bando.

e. Indicatori di rilevazione statistica (Allegato 5)

Gli indicatori presenti in questo allegato non fanno parte del formulario, ma sono di mera rilevazione

statistica e, quindi, non sottoposti a valutazione.

Si prega, quindi, di completare, a cura di ogni partner, con i relativi dati, ove presenti e di inserire le diverse schede all'interno della domanda da presentare.

f. Atto costitutivo e statuto sociale dei consorzi di imprese.

g. Dichiarazione attestante gli eventuali altri contributi a titolo di "de minimis"

Per il contributo in forma di "de minimis", l'impresa interessata dovrà fornire indicazione degli eventuali altri contributi a titolo di "de minimis" percepiti nell'ultimo triennio, in conformità al regolamento (CE) 69/2001 del 12.1.2001 (pubblicato sulla GUCE L 10 del 13.1.2001 pag. 31)

h. Dichiarazione di "Impegno alla Qualificazione Etica"

Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, di "Impegno alla Qualificazione Etica" attestante che l'impresa richiedente:

non utilizza manodopera minorile o lavoro nero durante tutte le fasi di realizzazione e commercializzazione dei beni/servizi utilizzati e prodotti;

osserva le normative vigenti in tema di contrattualistica del lavoro;

osserva le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro e rispetto dell'ambiente;

si impegna a comunicare immediatamente al Responsabile di Misura qualsiasi variazione delle condizioni attestate;

si impegna a collaborare con il Responsabile di Misura per l'accertamento della sussistenza della condotta etica nelle attività aziendali.

Si intende per lavoro minorile qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico e, comunque, di età inferiore ad anni quindici, salvo le eccezioni che abbassano l'età a quattordici anni.

Si intende per lavoro nero, il rapporto di lavoro che violi le norme internazionali sui diritti del lavoratore e le norme nazionali in vigore presso lo stato in cui si effettua l'attività lavorativa.

ART. 9 - CRITERI DI AMMISSIONE, E AMMISSIBILITA' FORMALE.

Saranno ammesse le domande presentate da imprese che aderiranno al progetto di promozione della cooperazione economica transfrontaliera italo-albanese al fine di mettere a frutto esperienze di vera cooperazione, come previsto dalla comunicazione della Commissione agli Stati membri del 28 aprile 2000 (C 143 del 23.05.2000 - DOCUP INTERREG IIIA Italia-Albania)

Saranno cofinanziati solo i progetti che dimostrino un evidente impatto transfrontaliero.

La selezione sarà basata sul possesso di requisiti minimi cui i progetti debbono rispondere. In particolare i progetti dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

1. Integrazione nel Programma Transfrontaliero in una prospettiva di area sempre più integrata socialmente ed economicamente.

2. Sviluppo di un forte partenariato per progetti transfrontalieri (qualora il progetto di intervento ricada nelle aree eligibili del Puglia si deve dimostrare l'impatto significativo per l'area albanese).

3. Dimostrazione del valore aggiunto dell'approccio integrato per progetto (es. territoriale, intersettoriale, training, sviluppo risorse umane, ecc.).

4. Partners di progetto con sufficiente capacità per l'implementazione del progetto e specialmente un Project Leader che salvaguardi una organizzazione di progetto attendibile ed una implementazione di progetto idonea.

5. Descrizione dei risultati quantificati target attendibili per consentire una stima e la valutazione ex-ante ed ex-post.

6. Completare il progetto in 24 mesi dall'avvenuta notifica dell'approvazione.

7. Adeguato progetto di bilancio (rapporto costo/benefici) in rapporto alla durata, alle caratteristiche delle realizzazioni ed alla dimensione del partenariato.

8. Non essere finanziato da altri programmi europei (eccetto PHARE, CARDS, ed altri strumenti che danno assistenza agli Stati non Membri).

Sviluppo risorse umane

La formazione delle risorse umane, prevista nella misura deve essere contenuta in maniera integrata e funzionale in ciascun progetto presentato. L'obiettivo è quello di integrare la formazione e lo sviluppo delle risorse umane all'interno della realizzazione del progetto.

I criteri di ammissibilità formale saranno utilizzati per verificare che i progetti, rispettino i requisiti minimi per accedere alla fase di valutazione e selezione. In base a tali criteri si prevedono due fasi:

Fase 1 - Verifica dell'ammissibilità formale (verifica documentale)

o Rispetto dei termini e delle modalità di trasmissione della domanda (si veda art. 8).

Fase 2 - Verifica di coerenza del progetto con il programma

o Carattere transfrontaliero (es. sottoscrizione di impegni di partnership con almeno due partners albanesi, valenza transfrontaliera anche per progetti realizzati solo nelle aree eleggibili della Puglia).

o Soggetti proponenti (Identificazione dei partner e del project leader, appartenenza alle tipologie di beneficiari ammissibili ai finanziamenti previsti dalla misura 3.2 azione 2), impegni all'autofinanziamento).

o Interventi proposti (localizzazione nelle zone ammissibili, coerenza con la misura 3.2 l'azione 2 , corretta compilazione delle schede per la presentazione dei progetti e degli eventuali relativi allegati)

o Coerenza con il Programma ed il Complemento di Programmazione (Rispondenza del progetto al PIC, alla misura 3.2 azione 2), all'ammissibilità delle spese, Conformità rispetto alle Politiche comunitarie)

ART. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE

La selezione sarà operata attraverso la valutazione degli obiettivi del progetto, con riferimento agli indicatori riportati nel prospetto seguente.

ART. 11 - PROCEDURA ISTRUTTORIA

La procedura per l'istruttoria dei progetti pervenuti entro la data stabilita comprenderà:

- la ricezione, registrazione e avviso di ricevimento da parte dei servizi competenti per l'attuazione della misura 3.2 - Azione 2);

- l'esame di ammissibilità formale (verifica documentale) da parte del Responsabile di misura, delle domande presentate con le modalità e nei termini stabiliti nel presente bando, comprensiva anche del riscontro dell'avvenuto invio per via telematica della documentazione richiesta dal bando. Si provvederà alla archiviazione della domanda ove la stessa fosse considerata "irricevibile" (si veda art. 8).

- la verifica di coerenza del progetto con il programma, verrà effettuata dal S.T.C., coadiuvato dal Responsabile di misura, nonché, per eventuali elementi specialistici del progetto da esperti. I criteri di verifica di tale coerenza sono riportati nell'art. 9.

- la valutazione tecnica, economica ed ambientale. In seguito alla verifica di coerenza del progetto al Programma, il STC coadiuvato dagli uffici e servizi regionali competenti (Assessorato Promozione Attività Industriale - Settore Industria e Assessorato al Lavoro e alla Formazione professionale - Settore Formazione professionale), in collaborazione con eventuali esperti, redigerà un parere in merito ai risultati conseguiti in questa fase delle proposte di cofinanziamento, il quale verrà trasmesso al Comitato di Direzione.

- elaborazione dell'elenco definitivo dei progetti che hanno superato la verifica documentale e la valutazione tecnico-economica e ambientale. Tutti i dossier di domanda di finanziamento istruiti, sia ritenuti idonei che quelli non idonei, accompagnati dal parere documentato del S.T.C., saranno successivamente selezionati dal Comitato Direttivo e inseriti in una lista, con l'attribuzione del relativo

finanziamento concesso fino all'esaurimento delle risorse disponibili messe a bando.

- L'elenco dei progetti ammessi al finanziamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

L'esito positivo dell'istruttoria verrà, inoltre comunicato dal Responsabile di Misura, al capo progetto (project leader) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale comunicazione preciserà il soggetto che effettuerà il controllo sulla realizzazione del progetto e i termini per la stipula del contratto tra il Responsabile di Misura e il project leader.

Rinvio alle procedure generali

Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si rimanda alla apposita scheda di Misura n. 3.2 del CdP del PIC Interreg III A Italia-Albania 2000-2006, con relativi allegati.

ART. 12 - COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI

Il soggetto richiedente dovrà cofinanziare l'iniziativa attraverso un apporto finanziario non inferiore al 45% dell'importo complessivo del progetto. Dovrà altresì far fronte alle necessità previste in termini di capitale circolante.

ART. 13 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico di ciascuna impresa consorziata e partecipante all'iniziativa le spese relative agli adempimenti tecnici ed economici legati dalla presentazione della domanda.

L'impresa dovrà altresì accollarsi le spese connesse alla contrazione dei mutui (spese ed oneri tecnico/notarili, tasse e spese assicurative). Tali spese non sono agevolabili ai sensi del presente bando.

ART. 14 - GRADUATORIE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il Responsabile di Misura procede, coadiuvato dal Segretariato Tecnico Congiunto, all'istruttoria preliminare di ordine amministrativo ed alla valutazione tecnica ed economica degli interventi da sottoporre alla selezione del Comitato di Direzione.

Nel caso di revoca o riduzione del contributo secondo quanto disposto dal seguente art. 17, la Regione Puglia provvederà con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella graduatoria.

A tal fine la graduatoria resterà aperta per l'eventuale scorrimento, nel limite massimo di 24 mesi dalla pubblicazione della stessa sul B.U.R.P.

Norma di salvaguardia

Qualora i progetti ammessi al cofinanziamento non dovessero assorbire l'intero importo disponibile in bilancio per l'attuazione delle misure previste oppure nell'ipotesi in cui il bando stesso vada deserto, il Settore responsabile della gestione della Misura 3.2, si riserva la facoltà:

- di riaprire i termini con apposito provvedimento,
- di aggiungere l'importo residuo alla disponibilità finanziaria per gli anni successivi.

ART. 15 - EROGAZIONI

Ai soggetti proponenti i programmi di investimento, relativi al presente bando, il contributo spettante sarà erogato secondo le seguenti modalità:

a) la prima quota, nella misura massima del 40% del contributo assegnato, può essere erogata a titolo di

anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Puglia irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata;

b) la seconda quota, nella misura di un ulteriore 40% del contributo ammesso, può essere erogata alla realizzazione del 80% della spesa ammessa a contributo;

c) la terza quota è erogata dopo la verifica finale; la principale condizione per l'erogazione è costituita dall'esigenza che le fatture siano pagate e quietanzate nella misura del 100% dell'investimento.

Ai fini di ciascuna delle suddette erogazioni, le imprese beneficiarie trasmettono alla Regione unitamente alla relativa richiesta, al certificato rilasciato dal competente Registro delle Imprese attestante l'insussistenza di procedure fallimentari, alla documentazione per la certificazione antimafia, la seguente documentazione:

1) nel caso di anticipazione:

- richiesta di erogazione (Allegato 6);
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa (Allegato 7);

2) in caso di stato d'avanzamento, ivi compreso quello finale (allegati 6 e 8):

- dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o da procuratore speciale con le modalità di cui agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'importo delle spese sostenute distinte per categorie, espresso in Euro ed in percentuale del programma di spesa approvato nonché la conformità delle spese sostenute rispetto al programma approvato.

I destinatari dei contributi, in aggiunta alla predetta documentazione, debbono presentare, in copia dichiarata conforme all'originale, la documentazione contabile attestante le spese sostenute ovvero fatture quietanzate o altra documentazione fiscalmente regolare, lettere liberatorie (Allegato 10), elaborati di contabilità.

ART. 16 - DOCUMENTAZIONE DI SPESA FINALE E COLLAUDO

L'erogazione dell'ultima quota è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa, della documentazione finale di spesa di cui agli allegati 8 e 9 e dalla seguente documentazione:

- 1) le fatture quietanzate e documentazioni fiscalmente regolari e rispettive lettere liberatorie;
- 2) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;
- 3) elaborati anche meccanografici di contabilità, altri elaborati informatizzati riguardanti le spese da documentare;
- 4) per tutti gli interventi immateriali consistenti nell'erogazione di servizi, ampia relazione sulle attività svolte dai fornitori, nella quale si evidenzino i risultati conseguiti.

La richiesta deve essere corredata inoltre delle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestanti in particolare:

- a) Prospetto degli aiuti in regime de minimis ottenuti tra la data di spedizione della domanda e la data di concessione degli incentivi (all. 9).
- b) Dichiarazione attestante le modalità di immissione dei mezzi propri previsti.

L'erogazione del saldo finale è comunque subordinata al positivo esito della verifica finale.

In sede di richiesta del saldo l'impresa beneficiaria dovrà fornire "l'Impegno alla Qualificazione Etica" di cui all'art. 8 del presente bando, prodotto, anche in maniera cumulativa, dal project leader richiedente

l'agevolazione e da eventuali appaltatori, subappaltatori, operatori per conto terzi, importatori ed esportatori dei beni/servizi utilizzati e prodotti.

ART. 17 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, RENDICONTAZIONE, CUMULO E REVOCA

Al fine della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del programma ammesso a contributo, l'impresa deve presentare la relativa documentazione di spesa debitamente quietanzata al Responsabile di Misura entro i termini fissati nella comunicazione di approvazione del contributo e, in ogni caso, non oltre 24 mesi dalla data della stessa.

In caso di mancato invio di quanto richiesto, nei termini indicati, si provvede alla revoca delle Agevolazioni (salvo nei casi di richiesta di sviluppo ulteriore del progetto per necessità sopravvenute).

Costituiscono documenti integranti del rendiconto:

- la relazione finale, contenente una valutazione, a cura dell'impresa beneficiaria, dell'adeguatezza degli investimenti effettuati e dei risultati conseguiti;
- un elenco delle fatture contenente il nome del fornitore, numero e data della fattura, breve descrizione dell'oggetto della fornitura e data del relativo pagamento;
- nel caso di acquisizione di servizi reali, in aggiunta alla relazione di cui sopra, una dichiarazione liberatoria del consulente ed una relazione sottoscritta dal medesimo, illustrativa del programma realizzato e dei risultati conseguiti;
- copia conforme della documentazione di spesa, costituita da fatture o da altri documenti di spesa fiscalmente validi, debitamente quietanzata e con apposta la dicitura "documento utilizzato totalmente/parzialmente per il contributo Interreg III A Italia-Albania Asse III Misura 3.2 - Azione 2): Cooperazione tra strutture di ricerca e imprese in ambito ambientale";
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in cui si dichiara:
 - che sussiste la corrispondenza agli originali delle fatture prodotte in copia e specificatamente elencate nella dichiarazione stessa;
 - che la dicitura di annullamento è stata posta sugli originali stessi;
 - che le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a contributo sono documentate dagli atti elencati nel prospetto del rendiconto finale allegato.

Le imprese destinatarie hanno l'obbligo di mantenere la destinazione originaria dei beni facenti parte dell'investimento per il periodo di cinque anni dalla concessione degli incentivi. Nel caso di sopravvenuta inidoneità dei beni durante questo periodo e loro necessaria sostituzione, dovrà essere data tempestiva comunicazione di tale cambiamento al Responsabile di Misura.

Il proponente ha l'obbligo di comunicare al Responsabile di Misura le variazioni del programma di investimento ai fini dell'eventuale rideterminazione dell'intervento agevolato o della modifica di uno dei termini formali dell'assegnazione del contributo (termini per la presentazione del rendiconto di spesa, ecc.).

Variazioni in diminuzione della spesa comportano una conseguente riduzione del contributo nei limiti del 55% dell'investimento ammissibile.

Il contributo viene revocato qualora:

1. subentrino variazioni del programma che comportino una diminuzione del punteggio attribuito nella graduatoria;
2. il programma di spesa realizzato abbia subito una riduzione del 20% o superiore alla spesa

originariamente ammessa;

3. non pervenga il rendiconto delle spese, completo in ogni sua parte, entro i termini stabiliti;
4. i beni oggetto della destinazione risultino essere stati ceduti, alienati o distratti nel termine di cinque anni successivi alla data di concessione;
5. le informazioni e integrazioni necessarie ai fini del controllo di merito, non vengano fornite al Responsabile di Misura nel termine di 30 giorni dalla data dell'eventuale richiesta;
6. i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso alle agevolazioni, dichiarate dall'impresa in fase di domanda di agevolazione;
7. l'impresa abbia usufruito di altre agevolazioni che superano il limite del de minimis nel triennio.

In caso di revoca, il Responsabile di Misura ne dà immediata comunicazione all'impresa.

I beneficiari degli interventi sono altresì tenuti:

- a fornire al Responsabile di Misura le informazioni ed i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dal Responsabile di Misura, anche successivamente alla liquidazione del contributo. Il Responsabile di Misura si riserva la facoltà di sospendere le erogazioni di contributo nel caso di inadempimento delle suddette disposizioni;
- a conservare in dossier separati per la durata di dieci anni in originale o copia conforme all'originale, tutta la documentazione relativa agli iter procedurali, amministrativi e contabili (fatto salvo ogni altro termine diverso previsto dalle normative vigenti in materia di documenti contabili e fiscali), ai fini dei controlli derivanti dai Regolamenti comunitari, nonché dalla normativa nazionale e regionale;
- a consentire ed agevolare le attività di controllo inerenti gli interventi realizzati, da parte delle Autorità ministeriali, regionali, comunitarie;
- a fornire la documentazione di spesa anche prima della conclusione dell'intervento, su richiesta del Responsabile di Misura, in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della U.E., dello Stato e della Regione;
- a rispettare la normativa europea relativa alle azioni informative e pubblicitarie per gli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali prevista dal Reg. (CE) n. 1159/2000;
- rispettare tutte le indicazioni e le regole derivanti dal Docup e dal Complemento di Programmazione e le disposizioni contenute nel Reg.(CE) n. 1145/2003 in materia di spese ammissibili.

I beneficiari dei contributi, per un periodo di tre anni dall'ultimazione dell'iniziativa, sono inoltre tenuti a comunicare entro il termine di 30 giorni dall'evento al Responsabile di Misura "Interreg III A Italia-Albania / Misura 3.2 - Sviluppo delle piccole e medie imprese" le eventuali modifiche relative all'impresa (natura giuridica, ragione sociale, sede legale ed unità locali, iscrizione e modifiche dell'attività).

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni a carico del bilancio regionale, statale o comunitario concesse per lo stesso investimento, eccetto PHARE, CARDS, ed altri strumenti che danno assistenza agli Stati non Membri

Qualora i beneficiari risultassero inadempienti anche ad una sola delle prescrizioni ed obblighi previsti nei provvedimenti di concessione dei contributi e nelle procedure tecniche e amministrative di attuazione del PIC Interreg III A - Italia Albania 2000 - 2006, nonché delle disposizioni normative comunitarie vigenti in materia, sarà adottato provvedimento amministrativo di revoca dell'intero contributo concesso, con conseguente recupero delle somme già erogate, aumentate degli interessi legali nel frattempo maturati.

ART. 18 - MONITORAGGIO

Il project leader, a partire dalla fase di avvio della realizzazione della spesa, si impegna a favorire tutti gli

accertamenti e le verifiche necessarie, nonché di richiedere ed acquisire le certificazioni opportune ed indispensabili per controllare il rispetto da parte delle stesse di tutti gli obblighi contrattuali assunti, con particolare riguardo:

1. al mantenimento dei requisiti richiesti ai fini dell'agevolabilità del programma e della concessione dei contributi;
2. agli adempimenti connessi agli stati di avanzamento del programma di investimento;
3. alla verifica della congruità e conformità delle spese con i valori e la destinazione accertata nel Progetto e con le voci iscritte nel bilancio;
4. all'accertamento - una volta completato il programma - del rispetto degli impegni normativi, nonché del generale andamento degli indicatori significativi del conto economico. Tutto ciò anche attraverso l'acquisizione di qualsiasi dato e notizia riguardante la gestione dell'impresa, nonché con l'attivazione di verifiche di carattere contabile, amministrativo, gestionale. I relativi dati saranno forniti secondo i sistemi contabili e le elaborazioni atte a rappresentare i risultati economici, finanziari e commerciali e secondo gli schemi e le scadenze previste.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso gli uffici del Responsabile di Misura per le finalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente bando e saranno trattati anche mediante strumenti informatici ai soli fini istruttori, di attuazione e di ricerca del Programma Interreg III A Italia - Albania.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità, pena l'esclusione dei benefici. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate dal Programma e diffuse nei casi previsti dalla legge, da un regolamento o da una normativa comunitaria.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge 675/1996 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

ART. 20 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO L. N. 241/90

L'avvio del procedimento avviene il giorno successivo al termine di presentazione delle domande.

L'unità organizzativa a cui è attribuito il procedimento e presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi, è l'Ufficio:

Programma Interreg III Sez. A - Italia -Albania, Asse III, Misura 3.2

Responsabile di Misura Dott.ssa Egidia GRIECO

C/o Assessorato Promozione Attività Industriale - Artigianato - Commercio - Fiere

- Mercati - Industria Estrattiva - Energia - Settore Industria

Corso Sonnino, 177 - 70121 BARI